

LEGGE REGIONALE 18 gennaio 1999, n. 1

Interventi regionali per agevolare l'accesso al credito nel settore del commercio.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1

Finalità

1. La Regione del Veneto, con la presente legge, promuove l'associazionismo e la cooperazione creditizia e agevola gli investimenti nei settori del commercio e dei servizi limitatamente alle piccole e medie imprese di cui al comma 2, allo scopo di:

- a) favorire la razionale evoluzione dell'apparato distributivo regionale;
- b) agevolare l'ammodernamento delle strutture di somministrazione di alimenti e bevande;
- c) concorrere allo sviluppo delle imprese dei servizi di cui all'allegato A che costituisce parte integrante della presente legge.

2. Sono beneficiari degli interventi di cui alla presente legge le piccole e medie imprese come definite dai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1 ottobre 1997 n. 229 e 23 dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 febbraio 1998 n. 34, aventi sede legale nel Veneto.

CAPO II

Promozione dell'associazionismo e della cooperazione creditizia

Art. 2

Soggetti beneficiari e iniziative finanziabili

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) e per favorire l'accesso dei soci al sistema creditizio e di finanziamento bancario, la Giunta regionale è autorizzata a concedere agli organismi di garanzia a livello provinciale e regionale, iscritti all'apposita sezione dell'Ufficio italiano dei cambi (UIC), costituiti prevalentemente fra le piccole e medie imprese di cui all'articolo 1, comma

2, contributi destinati alla formazione o alla integrazione dei fondi rischi e del patrimonio di garanzia.

2. Agli organismi di garanzia costituiti prevalentemente fra operatori economici di cui all'articolo 1, possono partecipare imprese turistiche, con le caratteristiche di cui all'articolo 1, comma 2.

Art. 3

Condizioni per l'ammissione ai contributi regionali

1. Hanno titolo a chiedere i benefici previsti dalla presente legge gli organismi di garanzia di cui all'articolo 2 composti da almeno 150 imprese e aventi sede legale nel territorio della Regione.

2. Negli statuti degli organismi di garanzia deve essere previsto che:

- a) le prestazioni di garanzia sono concesse indipendentemente dal numero delle quote sottoscritte o versate da ciascun socio;
- b) l'impresa socia o consorziata viene esonerata dal pagamento, a favore degli organismi di garanzia, di qualsiasi diritto o provvigione commisurati all'importo del finanziamento ottenuto, ad eccezione dei costi di istruttoria e delle commissioni di garanzia addebitati dagli istituti di credito convenzionati;
- c) in caso di liquidazione degli organismi di garanzia le cause di scioglimento devono essere preventivamente comunicate alla Giunta regionale che stabilisce la destinazione dei fondi regionali disponibili, non utilizzati a copertura di perdite;
- d) ove sia consentita la restituzione delle quote sociali e consortili versate dalle imprese aderenti, non deve essere comunque prevista la distribuzione di contributi regionali a fondo perduto;
- e) l'istituzione del collegio sindacale e l'attribuzione alla Giunta regionale della nomina del presidente dello stesso.

3. Il presidente del collegio sindacale deve annualmente predisporre una relazione attestante la regolarità dell'utilizzo dei finanziamenti regionali, il corretto espletamento delle operazioni di garanzia e l'osservanza delle disposizioni della presente legge.

4. Con atto unilaterale d'obbligo sottoscritto dal legale rappresentante, gli organismi di garanzia debbono dichiarare l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- a) gli interessi maturati sui contributi concessi dalla Regione per la costituzione o per l'incremento dei fondi rischi o dei patrimoni di garanzia mantengono la loro destinazione, salvo che il consiglio di amministrazione degli organismi di garanzia disponga che una quota non superiore al cinquanta per cento degli interessi annualmente maturati venga destinata alla copertura di spese di gestione;

- b) la garanzia prestata non può superare di norma il cinquanta per cento del prestito ottenuto dal socio, fatta salva la possibilità da parte del consiglio di amministrazione di autorizzare volta per volta l'aumento di tale limite fino ad un massimo dell'ottanta per cento.

5. Le convenzioni tra gli istituti di credito e gli organismi di garanzia devono contenere specifiche clausole con le quali sia previsto che, in caso di insolvenza del socio, l'utilizzo del fondo, a favore del beneficiario, possa avvenire solo dopo che siano state espletate tutte le azioni di rivalsa nei riguardi della ditta insolvente.

Art. 4

Criteria per l'erogazione dei contributi alle cooperative e ai consorzi di garanzia

1. Entro il 30 settembre di ogni anno la Giunta regionale provvede al riparto fra gli organismi di garanzia dei contributi destinati alla formazione e all'integrazione dei fondi rischi o del patrimonio di garanzia in base ai seguenti criteri:

- a) in proporzione diretta all'importo globale delle operazioni di finanziamento a medio-lungo termine, erogate nelle varie forme tecniche in uso presso gli istituti bancari convenzionati, con durata minima di trentasei mesi, salvo rinnovo, garantite dagli organismi di garanzia ed effettivamente erogate, in essere alla chiusura dei due ultimi esercizi;
- b) in proporzione all'importo globale delle operazioni ordinarie e straordinarie di finanziamento, erogate tramite apertura di credito in conto corrente od altra forma tecnica similare in uso presso l'istituto convenzionato, garantite dagli organismi di garanzia ed in essere alla data di chiusura dei due esercizi precedenti la data di presentazione della domanda di contributo;
- c) in proporzione all'incremento del numero delle imprese aderenti agli organismi di garanzia, alla chiusura dell'esercizio sociale anteriore alla data di presentazione della domanda rispetto al numero delle imprese socie dell'esercizio precedente;
- d) in proporzione all'incremento del capitale sociale o del fondo consortile, esistenti alla chiusura dell'esercizio sociale anteriore alla data di presentazione della domanda di contributo rispetto all'esercizio precedente.

Art. 5

Presentazione delle domande di contributo

1. Entro il termine perentorio del 31 maggio di ogni anno, pena la decadenza, gli organismi di garanzia presentano al Presidente della Giunta regionale la domanda per la concessione dei contributi corredata dei seguenti documenti:

- a) copia dello statuto in vigore autenticata;
- b) copia conforme del bilancio o della situazione patrimoniale dell'organismo di garanzia relativi all'esercizio chiuso il 31 dicembre dell'anno precedente, riportante gli estremi dell'avvenuto deposito alla camera di commercio competente per territorio;
- c) relazione tecnica sull'attività svolta dall'organismo di garanzia nell'esercizio precedente, corredata dalla documentazione comprovante la composizione dei fondi rischi, delle riserve e dei fondi fidejussori di garanzia;
- d) elenco delle imprese socie o aderenti, con l'indicazione delle quote del capitale o del fondo consortile sottoscritte e versate, nonché dei fondi fidejussori, dei depositi cauzionali o degli altri fondi integrativi eventualmente costituiti;
- e) dichiarazione attestante l'ammontare globale delle operazioni garantite nell'ultimo esercizio, corredata dalle certificazioni bancarie attestanti l'ammontare dei finanziamenti effettivamente erogati ed in essere alla data di chiusura dell'esercizio;
- f) copia conforme delle convenzioni stipulate fra l'organismo di garanzia e gli istituti di credito convenzionati e di ogni successiva modificazione;
- g) copia della relazione del collegio dei revisori dei conti.

2. Ove lo statuto vigente sia depositato presso gli uffici regionali e non abbia subito variazioni la presentazione dello statuto è sostituita da una attestazione del legale rappresentante dell'organismo di garanzia.

3. Quanto previsto al comma 2 si applica anche alle convenzioni stipulate con gli istituti bancari.

4. La domanda di contributo, le relazioni concernenti la qualità degli interventi proposti, le dichiarazioni e gli elenchi devono essere sottoscritti dal legale rappresentante dell'organismo di garanzia.

5. La Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge emana le disposizioni esecutive di attuazione del presente capo.

CAPO III

Agevolazioni degli investimenti delle piccole e medie imprese

Art. 6

Istituzione del fondo di rotazione

1. È istituito presso la Veneto Sviluppo spa, di cui alla legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 e successive modificazioni, un fondo di rotazione per agevolare gli investimenti delle piccole e medie imprese per le finalità e con le caratteristiche previste all'articolo 1.

2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 viene alimentato dagli stanziamenti disposti annualmente dal bi-

lancio regionale nonché da eventuali interessi maturati sul fondo stesso.

3. La Veneto Sviluppo spa può integrare il fondo di rotazione con proprie risorse e/o con eventuali apporti di istituti di credito o di enti pubblici, in base ad apposite convenzioni stipulate tra i soggetti interessati.

Art. 7

Compiti della Veneto Sviluppo spa

1. La Veneto Sviluppo spa, nel rispetto dei criteri e delle direttive fissati dalla Giunta regionale, esercita l'attività istruttoria e amministrativa relativa alla formazione delle graduatorie dei beneficiari, all'erogazione dei finanziamenti nonché alla vigilanza sul corretto utilizzo degli stessi, con il conseguente obbligo della revoca o riduzione in caso di mancata o parziale realizzazione delle iniziative ammesse.

2. Le graduatorie dei beneficiari vengono approvate dalla Veneto Sviluppo spa entro trenta giorni dal parere del comitato tecnico di cui all'articolo 12. Copia del provvedimento è inviato alla Giunta regionale.

3. Entro il 31 dicembre di ogni anno la Veneto Sviluppo spa presenta alla Giunta regionale una relazione dettagliata sullo stato di applicazione della presente legge, con particolare riferimento al numero delle domande pervenute e finanziate e delle iniziative realizzate nonché ai provvedimenti di revoca. La Giunta regionale trasmette entro il 31 gennaio dell'anno successivo tale relazione alla commissione consiliare competente con eventuali proposte di modifica della presente legge.

Art. 8

Compiti della Giunta regionale

1. La Giunta regionale determina, sentite le associazioni di categoria, i criteri di priorità e le modalità che devono essere osservati per la presentazione delle domande e per la predisposizione delle graduatorie.

2. I criteri di cui al comma 1 sono determinati tenuto conto dei seguenti elementi:

- a) tipologia dell'iniziativa;
- b) programma dell'iniziativa in coerenza con gli indirizzi programmatici territoriali e di settore definiti dalla Regione;
- c) ripartizione territoriale dei fondi avuto riguardo all'attività svolta dagli organismi di garanzia nell'anno precedente come prevista all'articolo 4.

3. La Giunta regionale promuove azioni di coordinamento e di informazione dell'operatività del fondo di rotazione di cui all'articolo 6, secondo le modalità previste nel provvedimento di cui al comma 1.

4. La Giunta regionale attua altresì specifiche azioni di monitoraggio, ispezione e controllo sullo stato di attuazione degli interventi finanziari ed in particolare sulla puntuale osservanza dei termini, ai fini della tempestività nell'erogazione dei finanziamenti.

5. In sede di prima applicazione la Giunta regionale determina i criteri di cui al comma 1 entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 9

Ammissibilità delle iniziative

1. Sono ammissibili a finanziamento una o più delle seguenti iniziative tra loro coordinate riguardanti strutture ubicate nel territorio regionale:

- a) acquisizione, costruzione, rinnovo, trasformazione, ampliamento, adeguamento dei locali adibiti o da adibire all'esercizio dell'attività dell'impresa, compresa l'acquisizione delle aree;
- b) acquisizione delle attrezzature necessarie per l'esercizio e l'attività dell'impresa, ivi compresi i mezzi di trasporto ad uso esterno od interno, escluse le autovetture, anche se munite di autorizzazione per il trasporto di cose in conto proprio, ad eccezione di quelle utilizzate da agenti di commercio;
- c) formazione delle scorte necessarie alla realizzazione di programmi d'investimento, entro il limite massimo del venti per cento del totale degli investimenti;
- d) sostenimento dei costi di commercializzazione, dei costi per l'attività di promozione, consulenza ed assistenza tecnica finalizzati alla innovazione tecnica ed organizzativa, entro il limite massimo del dieci per cento del totale degli investimenti previsti per la realizzazione delle iniziative.

2. Le iniziative di cui al comma 1 devono essere realizzate entro dodici mesi dalla data della comunicazione del provvedimento di ammissione al finanziamento agevolato, pena la cancellazione dalla graduatoria.

3. Possono essere finanziate anche iniziative con spese sostenute dal primo gennaio dell'anno solare precedente a quello in cui è stata presentata la domanda.

4. Nel primo biennio di applicazione sono ammissibili esclusivamente le iniziative previste dalle lettere a), b) e c) del comma 1.

Art. 10

Misura dei benefici

1. Alle imprese beneficiarie sono concessi finanziamenti a tasso agevolato, fissato dalla Giunta regionale con il provvedimento di cui all'articolo 8, comma 1.

2. Con il provvedimento di cui all'articolo 8 comma 1

la Giunta regionale indica altresì la percentuale di finanziabilità dell'investimento ammesso, nonché l'importo massimo e la durata del finanziamento.

3. Le agevolazioni previste dalla presente legge per i soggetti di cui all'articolo 2 sono concesse, nel rispetto della regola denominata de minimis di cui alla comunicazione della Commissione europea pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 68 del 6 marzo 1996 e successive modificazioni.

Art. 11

Presentazione delle domande

1. Le domande devono essere presentate alla Veneto Sviluppo spa dagli interessati, tramite gli organismi di garanzia e debitamente validate dagli stessi, entro le date del 28 febbraio, 30 aprile, 30 giugno, 31 agosto, 31 ottobre e 31 dicembre di ogni anno e devono essere corredate dalla lettera di disponibilità dell'istituto di credito alla concessione del finanziamento richiesto.

2. Gli organismi di garanzia provvedono a fornire assistenza per la predisposizione e presentazione delle domande, nonché alla validazione delle stesse e al rilascio di garanzia a supporto del finanziamento, se richiesto dall'istituto di credito indicato dal socio richiedente.

3. La Giunta regionale stabilisce l'entità dei costi di validazione nonché le modalità del loro inserimento nell'ambito dei programmi di investimento.

4. Le domande presentate dopo i termini fissati dal comma 1, oppure non accolte per carenza di fondi, sono valide per le scadenze successive.

5. Entro trenta giorni dalle date indicate al comma 1, la Veneto Sviluppo spa verifica la regolarità delle domande e della documentazione allegata; predispone specifiche graduatorie dei beneficiari sulla base di quanto disposto all'articolo 8 e le sottopone al comitato tecnico di cui all'articolo 12 per il parere da esprimere nei trenta giorni successivi. Trascorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere.

6. Entro i trenta giorni successivi all'acquisizione del parere di cui al comma 5, la Veneto Sviluppo spa approva le graduatorie dei beneficiari e provvede a:

- a) trasmettere alla Giunta regionale copia del provvedimento di approvazione che deve contenere oltre alla graduatoria dei beneficiari anche l'elenco degli esclusi con le specifiche motivazioni;
- b) comunicare all'azienda richiedente, all'organismo di garanzia e all'istituto di credito l'esito della domanda autorizzando il predetto istituto all'erogazione del finanziamento dopo la presentazione da parte del richiedente, per il tramite dell'organismo di garanzia, della documentazione comprovante la realizzazione dell'investimento ammesso.

Art. 12

Comitato tecnico

1. È istituito il comitato tecnico per la formulazione dei pareri sulla ammissibilità delle domande di finanziamento.

2. Il comitato è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto da:

- a) il direttore della Veneto Sviluppo spa o un suo delegato che lo presiede;
- b) due dipendenti regionali in servizio con qualifica funzionale non inferiore all'ottava, designati in qualità di esperti dalla Giunta regionale;
- c) tre rappresentanti dei commercianti, designati dalle associazioni di categoria.

3. Con i componenti titolari sono nominati anche i componenti supplenti.

4. Il comitato tecnico di cui al comma 1 resta in carica per la durata della legislatura.

5. In sede di prima applicazione della presente legge, le designazioni di cui al comma 2, lettera c) devono essere richieste entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge ed effettuate entro i successivi trenta giorni. In caso di mancate o incomplete designazioni, il comitato è istituito egualmente e funziona con i componenti già insediati.

6. I componenti del comitato possono essere sostituiti in caso di assenza o impedimento da supplenti nominati con le stesse modalità dei titolari.

7. Funge da segretario del comitato un funzionario della Veneto Sviluppo spa.

8. La convocazione deve essere inviata ai componenti almeno sette giorni prima di ciascuna seduta.

9. Il comitato esprime validamente i propri pareri con la presenza della maggioranza dei componenti assegnati ed a maggioranza dei votanti. In caso di parità di voti prevale il voto espresso dal presidente.

10. Ad ogni componente spetta un gettone di presenza determinato ai sensi dell'articolo 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 e successive modificazioni.

11. Le spese di funzionamento del comitato sono a carico della gestione del fondo di cui all'articolo 6.

Art. 13

Abrogazione

1. Sono abrogate:

- a) la legge regionale 28 dicembre 1992, n. 29 "Interventi a favore dell'associazionismo economico e della cooperazione fra piccole e medie imprese del commercio e dei servizi";

- b) l'articolo 11 della legge regionale 7 settembre 1995, n. 41 e gli articoli 53 e 54 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6;
- c) la legge regionale 14 settembre 1994, n. 45 "Interventi urgenti a salvaguardia dell'occupazione nel settore del commercio".

2. I procedimenti previsti dalla legge regionale 28 dicembre 1992, n. 29 come da ultimo modificata dalla legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 e quelli previsti dalla legge regionale 14 settembre 1994, n. 45 non conclusi all'entrata in vigore della presente legge sono disciplinati e conclusi secondo le disposizioni contenute nelle leggi di cui al comma 1.

Art. 14 Norma transitoria

1. Gli statuti dei consorzi e delle cooperative di garanzia fidi e le convenzioni con gli istituti di credito non in contrasto con le norme della presente legge, ove non modificati, non devono essere ripresentati alla Regione secondo quanto disposto dai commi 2 e 3 dell'articolo 5.

Art. 15 Norma finanziaria

1. All'onere di lire 20 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1999 si provvede:

- a) per lire 10 miliardi mediante utilizzo, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 come sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 30 agosto 1993, n. 42, dell'importo accantonato nella partita n. 2 del fondo globale per le spese di investimento (cap. 80230) per l'anno 1998;
- b) per lire 10 miliardi mediante prelevamento di pari importo dalla medesima partita n. 2 del fondo globale di cui al cap. 80230 per l'anno 1999.

2. Nello stato di previsione della spesa sono istituiti per l'anno 1999 i seguenti capitoli:

- a) n. 32034, denominato "Contributi alla cooperazione e consorzi di garanzia del settore commercio" con lo stanziamento di lire 2 miliardi;
- b) n. 32036, denominato "Fondo di rotazione per gli investimenti delle piccole e medie imprese commerciali", con lo stanziamento di lire 18 miliardi.

3. Per gli esercizi successivi al 1999, lo stanziamento dei capitoli di cui al comma 2 sarà determinato ai sensi dell'articolo 32 bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modificazioni.

4. Il saldo liquido del fondo di rotazione e gli importi reintroitati a valere sulle operazioni attivate dalla legge regionale 14 settembre 1994, n. 45 vengono trattenuti dal-

la Veneto Sviluppo spa ed utilizzate ad incremento del fondo di rotazione di cui all'articolo 6 della presente legge.

—

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia 18 gennaio 1999

Galan

ALLEGATO ALLA LEGGE REGIONALE 18 GENNAIO 1999 N. 1 RELATIVA A:

**INTERVENTI REGIONALI PER AGEVOLARE L'ACCESSO
AL CREDITO NEL SETTORE DEL COMMERCIO**

ALLEGATO A

ALLEGATO "A"**IMPRESE DEL SETTORE DEI SERVIZI AMMESSE**

(CLASSIFICAZIONE ISTAT DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ANNO 1991)

SEZIONE "T" TRASPORTI MAGAZZINAGGIO E COMUNICAZIONI

- 63.30 Agenzie di viaggio e di altri operatori turistici
 63.40 Spedizionieri e intermediari dei trasporti
 64.12 Attività di corriere diverse da quelle postali nazionali (pony express)
 64.20.02 Trasmissioni radiofoniche e televisive

SEZIONE "J" INTERMEDIAZIONE MONETARIA E FINANZIARIA

- 67 Attività ausiliarie dell'intermediazione finanziaria (agenti di cambio, promotori finanziari, agenzie di assicurazioni, brokers assicurativi, periti)

SEZIONE "K" ATTIVITÀ IMMOBILIARI, NOLEGGIO, INFORMATICA, RICERCA, ALTRE ATTIVITÀ PROFESSIONALI ED IMPRENDITORIALI

- 70 Attività immobiliari (tutte le classi)
 71 Noleggio di macchinari e attrezzature senza operatore e di beni per uso personale e domestico (tutte le classi e le categorie)
 72 Informatica e attività connesse (tutte le classi)
 74.12 Contabilità, consulenza societaria, consulenza in materia fiscale
 74.13 Studi di mercato e sondaggi di opinione
 74.14 Consulenza amministrativo-gestionale
 74.20 Attività in materia di architettura, di ingegneria e altre attività tecniche
 74.30.2 Controllo di qualità e certificazione dei prodotti
 74.40 Pubblicità (studi e agenzie)
 74.50 Servizi di ricerca, selezione e fornitura del personale
 74.60 Servizi di investigazione e vigilanza
 74.70 Servizi di pulizie e disinfestazione
 74.81 Attività inerenti la fotografia
 74.82 Servizi di imballaggio, confezionamento
 74.83 Servizi congressuali, di segreteria e traduzione
 74.84 Altre attività di servizi n.c.a.

SEZIONE "M" ISTRUZIONE

- 80 Istruzione (tutte le classi limitatamente all'istruzione privata)

SEZIONE "O" ALTRI SERVIZI PUBBLICI SOCIALI E PERSONALI

- 90.00.1 Raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi (limitatamente all'attività privata)
 92.12 Distribuzione cinematografiche e video
 92.20 Attività radio televisive
 92.34 Altre attività di intrattenimento e di spettacolo n.c.a. (discoteche, sale da ballo, sale giochi, circhi ed altre attività)
 92.61 Gestione di stadi e di altri impianti sportivi
 92.62 Altre attività sportive
 92.7 Altre attività ricreative (tutorie, agenzie ippiche, stabilimenti balneari, attività connesse alla pesca)
 93.01 Servizi di lavanderia, pulitura a secco e tintura tessili e pellicce
 93.03 Servizi di pompe funebri
 93.04 Centri e stabilimenti per il benessere fisico
 93.31.08 Organizzazione di spettacoli, concerti, ecc.

Dati informativi concernenti la legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo.

Pertanto, si declina da ogni responsabilità conseguente da eventuali errori contenuti nei singoli elaborati o che potessero derivare da indicazioni non conformi ai testi di riferimento.

Per comodità del lettore e per facilitare la ricerca dei contenuti della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1, qui di seguito sono pubblicati a cura del direttore:

- 1 - Indice degli articoli;
- 2 - Procedimento di formazione della legge regionale;
- 3 - Relazione al Consiglio regionale;
- 4 - Scadenze e adempimenti recati dalla legge regionale;
- 5 - Stanziamento in bilancio per il 1999;
- 6 - Strutture responsabili degli adempimenti procedurali;
- 7 - Note agli articoli della legge regionale;
- 8 - Modifiche e abrogazioni apportate a precedenti leggi regionali.

1. Indice

CAPO I - Disposizioni generali

Art. 1 - Finalità

CAPO II - Promozione dell'associazionismo e della cooperazione creditizia

Art. 2 - Soggetti beneficiari e iniziative finanziabili

Art. 3 - Condizioni per l'ammissione ai contributi regionali

Art. 4 - Criteri per l'erogazione dei contributi alle cooperative e ai consorzi di garanzia

Art. 5 - Presentazione delle domande di contributo

CAPO III - Agevolazioni degli investimenti delle piccole e medie imprese

Art. 6 - Istituzione del fondo di rotazione

Art. 7 - Compiti della Veneto Sviluppo spa

Art. 8 - Compiti della Giunta regionale

Art. 9 - Ammissibilità delle iniziative

Art. 10 - Misura dei benefici

Art. 11 - Presentazione delle domande

Art. 12 - Comitato tecnico

Art. 13 - Abrogazione

Art. 14 - Norma transitoria

Art. 15 - Norma finanziaria

2. Procedimento di formazione della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Floriano Pra, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 27 ottobre 1998, n. 37/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 23 gennaio 1997, dove ha acquisito il n. 261 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alle commissioni consiliari 1^a e 6^a in data 31 gennaio 1998;
- La 6^a commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 13 ottobre 1998, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Anna Maria Leone, ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 28 ottobre 1998, n. 9281;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 2 novembre 1998;
- Il Commissario del Governo, con nota 11 gennaio 1999, n. 31/23110, ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1° comma dell'art. 127.

3. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la Regione opera attualmente nel settore del credito al commercio mediante due leggi fondamentali: la legge regionale 28 dicembre 1992, n. 29 "Interventi a favore dell'associazionismo economico e della cooperazione fra piccole e medie imprese del commercio e dei servizi" e la legge regionale 14 settembre 1994, n. 45 istitutiva di un fondo di rotazione per gli "Interventi urgenti a salvaguardia dell'occupazione a favore del commercio". Altri interventi sono disciplinati dalla legge regionale 22 giugno 1993, n. 16 per lo sviluppo economico e sociale del Veneto-Orientale, ma si tratta di modeste assegnazioni che non hanno particolare rilevanza.

La legge regionale n. 29/1992 costituisce il testo più rilevante, sia come apporto di finanziamenti sia per la pluralità delle fattispecie ammesse a finanziamento. Per il primo aspetto si segnala che nell'esercizio 1997 l'assegnazione globale è stata di 10 miliardi e 500 milioni, di cui 8 miliardi e 500 milioni per abbattimento interessi fino ad un massimo di 5 punti, e 2 miliardi per l'incremento del

fondo rischi. Per il secondo aspetto, si precisa che la legge regionale, disciplina pure iniziative per lo sviluppo dell'associazionismo di garanzia delle imprese commerciali mediante finanziamento dei fondi rischi.

La legge regionale n. 29/1992 ha riscosso notevoli risultati: nel corso dell'ultimo quinquennio 1993-1997 la Regione ha deliberato finanziamenti per lire 28 miliardi e 300 milioni in conto interessi e per lire 5 miliardi e 600 milioni a favore dei fondi rischi. Le cooperative ed i consorzi di garanzia sono attualmente n. 18 con circa 29 mila soci.

La legge regionale n. 45/1994 ha invece istituito un fondo di rotazione presso la Veneto Sviluppo spa finalizzato al mantenimento e all'incremento occupazionale requisito fondamentale per la concessione dei finanziamenti agevolati.

Infine, si ricorda che recentemente la Commissione dell'Unione europea ha approvato una misura per il finanziamento di attività commerciali inserite all'interno di aree d'intervento infrastrutturale da parte di Comuni o di Consorzi di operatori commerciali.

Premesso il quadro normativo di cui sopra, la Giunta regionale intende con il presente disegno di legge dare struttura più coordinata alla normativa creditizia nel comparto commerciale, sulla base dei seguenti criteri:

- ampliamento dell'area di intervento regionale con l'inclusione anche di alcuni settori d'impresе dei servizi secondo un elenco allegato al disegno di legge (articolo 1);
 - prosecuzione della politica regionale di contribuzione ai fondi rischi o ai patrimoni degli organismi di garanzia in possesso dei requisiti di legge (cooperative o consorzi) (articoli 2, 3, 4 e 5);
 - istituzione di un fondo di rotazione di adeguate dimensioni nell'ambito del quale ricondurre tutta l'azione creditizia regionale eliminando ogni stanziamento annuale per la riduzione dei tassi di interesse. Il fondo di rotazione sarà istituito presso la Veneto Sviluppo spa in prosecuzione della operatività della legge regionale n. 45/1994. Il fondo di rotazione sarà incrementato da stanziamenti regionali annuali con il proposito di far fronte alle richieste di finanziamento della categoria. Come è noto il fondo di rotazione - come quello della legge regionale n. 45/1994 - beneficia degli apporti degli istituti di credito nel rapporto di 1/1,50 (articolo 6);
 - conferma delle iniziative ammesse al finanziamento, che restano sostanzialmente quelle previste dalla legge regionale n. 29/1992, concernenti l'acquisto, il rinnovo, la trasformazione dei locali adibiti ad esercizio commerciale o delle attrezzature necessarie per l'esercizio dell'attività di impresa nonché i costi relativi alla promozione commerciale, alla consulenza e alla assistenza tecnica (articolo 9);
 - abbattimento degli interessi rapportato all'importo ammesso dall'Unione europea nel settore delle piccole imprese commerciali (articolo 10);
 - valutazione delle domande da parte di un Comitato tecnico nominato dal Presidente della Giunta regionale composto da funzionari regionali e da rappresentanti della Veneto Sviluppo spa e delle categorie più rappresentative dei commercianti (articoli 11 e 12).
- In conclusione, il presente disegno di legge vuol perseguire un obiettivo di rilevante significato politico impostando in termini innovativi l'azione regionale per l'accesso al credito delle imprese commerciali.
- Il nuovo regime sarà basato sulla continuità operativa del fondo di rotazione e non su assegnazioni annuali e dispersive per contributi in conto interesse.

4. Scadenze e adempimenti recati dalla legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1

- Entro l'8 marzo 1999, devono essere richieste le designazioni dei tre rappresentanti dei commercianti, designati dalle associazioni di categoria, appartenenti al comitato tecnico per la formulazione dei pareri sulla ammissibilità delle domande di finanziamento per le agevolazioni degli investimenti delle piccole e medie imprese (art. 12, comma 5, l.r. n. 1/1999)
- Entro il 7 aprile 1999, la Giunta regionale emana le disposizioni esecutive di attuazione per la promozione dell'associazionismo e della cooperazione creditizia nel settore del commercio (art. 5, comma 5, l.r. n. 1/1999)
- Entro il 7 aprile 1999, la Giunta regionale, sentite le associazioni di categoria, determina i criteri di priorità e le modalità che devono essere osservati per la presentazione delle domande (art. 8, comma 5, l.r. n. 1/1999)
- Entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, la Giunta regionale trasmette la relazione della Veneto Sviluppo spa sullo stato di applicazione della l.r. n. /1999 alla commissione consiliare competente con eventuali proposte di modifica della stessa legge regionale (art. 7, comma 3, l.r. n. 1/1999)
- Entro il 31 maggio di ogni anno, gli organismi di garanzia costituiti prevalentemente tra le piccole e medie imprese, pena la decadenza, presentano al Presidente della Giunta regionale la domanda di concessione dei contributi per la formazione e l'integrazione dei fondi rischi o del patrimonio di garanzia (art. 5, comma 1, l.r. n. 1/1999)
- Entro il 30 settembre di ogni anno, la Giunta regionale provvede al riparto fra gli organismi di garanzia dei contributi destinati alla formazione e all'integrazione dei fondi rischi o del patrimonio di garanzia (art. 4, comma 1, l.r. n. 1/1999)
- Entro il 31 dicembre di ogni anno, il presidente del collegio sindacale degli organismi di garanzia costituiti prevalentemente tra le piccole e medie imprese, predisponde una relazione attestante la regolarità dell'utilizzo dei finanziamenti regionali ricevuti e il corretto espletamento

delle operazioni di garanzia e l'osservanza delle disposizioni della l.r. n. /1999 (art. 3, comma 3, l.r. n. 1/1999)

- Entro il **31 dicembre di ogni anno**, la Veneto Sviluppo spa presenta alla Giunta regionale una relazione dettagliata sullo stato di applicazione della l.r. n. 1/1999, con particolare riferimento al numero delle domande pervenute e finanziate e delle iniziative realizzate, nonché ai provvedimenti di revoca (art. 7, comma 3, l.r. n. 1/1999)

5. Stanziamento in bilancio per il 1999

- Capitolo 32034 L. 2.000 milioni
"Contributi alla cooperazione e consorzi di garanzia del settore commercio"

- Capitolo 32036 L. 18.000 milioni
"Fondo di rotazione per gli investimenti delle piccole e medie imprese commerciali"

6. Struttura responsabile degli adempimenti procedurali:

- Direzione regionale commercio.

7. Note agli articoli della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1

- **Art. 1, comma 2:** la legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 reca: "Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione" (vedasi testo aggiornato pubblicato nel Bollettino ufficiale 13 ottobre 1998, n. 93).

8. Modifiche e abrogazioni apportate a precedenti leggi regionali

- L'art. 13, comma 1, lettera a), l.r. n. 1/1999 ha abrogato la legge regionale 28 dicembre 1992, n. 29 (vedasi il testo aggiornato della l.r. n. 29/1992, pubblicato nel Bollettino ufficiale 24 ottobre 1997, n. 88).
- L'art. 13, comma 1, lettera b), l.r. n. 1/1999 ha abrogato l'articolo 11 della legge regionale 7 settembre 1995, n. 41 e gli articoli 53 e 54 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6.
- L'art. 13, comma 1, lettera c), l.r. n. 1/1999 ha abrogato la legge regionale 14 settembre 1994, n. 45 (vedasi il testo aggiornato della l.r. n. 45/1994, pubblicato nel Bollettino ufficiale 31 dicembre 1997, n. 113).